

LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazioni alla L.R. 9.6.1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio
armentizio regionale

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla L.R. 9.6.1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Adozione degli elenchi dei tratturi)

L'art. 4 della L.R. 9.6.1980, n. 67 è così sostituito:

"La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

- a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perchè ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;
- b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.
Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi;
- c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzare l'alienazione onerosa, totale o parziale.
Gli elenchi sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i tratturi.

Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere tutte le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 2
(Strade rotabili di uso pubblico)

Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 9.6.1980, n. 67 è così sostituito:

"In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale".

Art. 3
(Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)

L'art. 6 della L.R. 9.6.1980, n. 67 è così sostituito:

"I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

- a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;
- b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purchè si tratti di coltivatori diretti, di manuali lavoratori della terra o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;
- c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
- d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
- e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l'alienazione dei terreni tratturali ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzarli per scopi agricoli".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 4

**(Possessori attuali aventi diritto all'acquisto
dei beni tratturali extraurbani)**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della L.R. 9.6.1980, n. 67, così come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della L.R. 9.6.1980, n. 67, rilasciata per uso di coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.

Sono inoltre considerati possessori attuali:

- 1) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge 9.5.1975, n. 153;
- 2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, semprechè posseggano i requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale.
I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti dall'art. 12 della legge 11.2.1971, n. 11;
- 3) altri possessori subentrati al concessionario prima dell'entrata in vigore della L.R. 9.6.1980, n. 67, purchè trattasi di coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili, singoli o associati.

Art. 5

(Concessioni scadute e miglioramenti fondiari)

Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della L.R. 9.6.1980, n. 67, anche se scadute, purchè venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.

Uguale sanatoria è concessa per gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.

I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli uffici regionali del contenzioso.

Art. 6

(Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani)

Con salvezza dei vincoli ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro i perimetri urbani della città e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, in base al seguente ordine di priorità:

- a) possessori attuali, o loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purchè il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della L.R. 9.6.80, n. 67, anche se scaduta;
- b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
- c) altri richiedenti.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) devono presentare l'attestato del Sindaco dal quale risulti che il Comune non è interessato all'utilizzo delle aree da alienare.

Art. 7

(Abrogazione norme precedenti)

Sono abrogati:

- a) l'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 9.6.1980, n. 67;
- b) l'art. 9 della L.R. 9.6.1980, n. 67.

Art. 8

(Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera Nazionale Combattenti)

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21.10.1978, n. 641, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l'Agricoltura e Foreste e per il Patrimonio, adotta:

- a) gli elenchi dei beni da conservare perchè destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;
- b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perchè ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lettera a).

Consiglio Regionale della Puglia

Gli elenchi sono predisposti distintamente per Comune, per "azienda agraria" e per "borgata" e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione delle singole unità immobiliari.

Art. 9

(Ordine di priorità nella alienazione dei beni dell'Opera Nazionale Combattenti)

L'art. 13 della L.R. 9.6.1980, n. 67 è così sostituito:

"I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

- 1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:
 - a) possessori attuali del bene richiesto purchè il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9.6.1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1-2-3 del precedente art. 4;
 - b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
 - c) proprietari di fondi confinanti, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22.11.1954, n. 1136 e 9.1.1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;
 - d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;
- 2) fabbricati delle borgate:
 - a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purchè il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9.6.1980. Il numero e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di abitazioni non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;
 - b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;
 - c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9.6.1980.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Art. 10

(Commissione regionale di valutazione)

L'art. 15 della L.R. 9.6.1980, n. 67 è così sostituito:

"La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

- a) dall'Assessore al Patrimonio o dal Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, che la presiede;
- b) da un dipendente tecnico dell'Ufficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di segretario;
- c) da un dipendente tecnico dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente;
- d) da un dipendente tecnico dell'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente;
- e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.

Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito.

Art. 11

(Concessione di contributi regionali)

Sono abrogati gli artt. 16 e 17 della L.R. 9.6.1980, n. 67.

Art. 12

(Unificazione Uffici preesistenti)

E' istituito, con sede in Foggia, un Ufficio del Settore Demanio e Patrimonio con l'incarico di provvedere all'attività tecnica e amministrativa

**Consiglio Regionale
della 7 Puglia**

connessa all'attuazione della presente legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera Nazionale Combattenti.

All'Ufficio di cui al primo comma è assegnato il personale del Commissariato Reintegra Tratturi di Foggia e dell'Opera Nazionale Combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e del D.P.R. 31.3.1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Il coordinamento dell'Ufficio è affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

**Art. 13
(Reimpiego proventi dell'alienazione)**

Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali e della disciolta Opera Nazionale Combattenti sono impiegate, nella stessa provincia nella quale sono ubicati i beni, nell'acquisto di immobili da destinare a sede di uffici regionali o di enti strumentali della Regione Puglia.

**Art. 14
(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)**

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle della presente legge.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)**

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)**



Consiglio Regionale
della Puglia


E' estratto del verbale delle sedute del 27.3.1984, 20.11.1984 e del 20.12.1984 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.ro (Dott. Guaccero)



(Dott. Guaccero)